

Revoca del provvedimento di confisca antimafia e ripristino del patrimonio dell'interessato

Tribunale di Catania, 5 maggio 2016. Presidente Laura Renda. Relatore De Bernardin Lucia.

Antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011 - Revocazione del provvedimento di confisca - Ripristino del patrimonio del soggetto interessato - Distinzione - Effetti

La revocazione del provvedimento di confisca adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 non implica l'obbligo di ripristino del patrimonio del soggetto inciso dal provvedimento e ciò in quanto con la revocazione viene verificata la sussistenza ab initio dei presupposti per la confisca, mentre l'eventuale ripristino del patrimonio del soggetto interessato dal provvedimento di confisca attiene agli effetti che la revocazione produce sugli atti medio tempore compiuti dall'agenzia dei beni confiscati.

Fallimento - Domanda di rivendica di somma di denaro - Qualificazione quale domanda di credito

Deve essere qualificata come istanza di ammissione al passivo di un credito la domanda di rivendica di una somma di denaro, trattandosi di un bene fungibile che si confonde della massa dell'attivo fallimentare con riferimento al quale non è possibile effettuare una discrezione come richiesto per i beni mobili o immobili di cui è possibile chiedere la restituzione.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Omissis

rilevato che con istanza di rivendica del 01/08/2014 parte opponente deduceva: a) che in data 02/12/2010 i suoi beni personali e quelli della società ora fallita erano stati sottoposti a confisca ai sensi del d.lgs.06/09/2011; b) che con provvedimento del 02/12/2010 l'Agenzia nazionale dei beni confiscati aveva autorizzato il liquidatore della CS. s.r.l. a prelevare dal conto corrente intestato a esso opponente la somma di euro 154.036,40 per sostenere le spese per l'accesso alla procedura di concordato preventivo; c) che un assegno dell'importo di euro 75.000,00 era stato quindi tratto dal suo conto personale per essere depositato in cancelleria con la destinazione a spese per la procedura di concordato; d) che con sentenza della Corte di appello di Catania del 18/2/2013 era stata disposta la revocazione della confisca nei suoi confronti e ordinata la restituzione dei beni a suo tempo confiscati; e) che la CS. s.r.l. era stata dichiarata fallita; f) di avere diritto alla restituzione della somma di euro 75.000,00;

rilevato che nel progetto di stato passivo del 29/09/2014 il curatore ha proposto la restituzione della somma di euro 25.898,14, ossia di quanto rimasto della somma depositata per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, al netto delle spese sostenute sino alla dichiarazione di fallimento;

rilevato che con osservazioni del 30/10/2014, l'odierna parte opponente insisteva nell'ammissione integrale del proprio credito evidenziando: a) che la somma di euro 75.000,00 era stata prelevata dal suo conto corrente personale; b) di essere soggetto terzo rispetto alla società fallita;

rilevato che in data 04/11/2014 il Giudice delegato rigettava integralmente la domanda di rivendica rilevando: a) che lo Stato – proprietario all'epoca dei fatti del conto corrente intestato all'odierno opponente a seguito di provvedimento di confisca - aveva legittimamente deciso di impiegare la somma di euro 75.000,00 per sostenere le spese della procedura concordataria della società ora fallita; b) che la revoca della confisca non incide sugli atti legittimamente compiuti dagli organi competenti e non può incidere sui rapporti giuridici definitisi in epoca anteriore alla revoca; c) che la destinazione della somma al pagamento delle spese di concordato contenuta nel provvedimento dell'Agenzia costituiva un vincolo per gli amministratori giudiziari, ma non costituiva limite per gli organi della procedura fallimentare;

rilevato che con opposizione tempestivamente proposta parte opponente insisteva nell'integrale restituzione della somma rivendicata evidenziando: a) che la somma tratta dal conto corrente a lui intestato costituiva patrimonio separato dalla massa fallimentare, così come da quello della società; b) che si trattava di somma altrui nell'ambito di operazione conclusa e non di finanziamento della società; c) che la revocazione della confisca aveva accertato l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento; d) in subordine, chiedeva la restituzione della minor somma indicata dal curatore nel proprio progetto di stato passivo;

rilevato che la curatela si costituiva con memoria deducendo: a) che la curatela aveva appreso alla massa la somma di euro 63.315,54 essendo stati decurtati dagli euro 75.000,00 depositati in sede di accesso alla procedura di concordato gli importi sostenuti per il pagamento delle spese di giustizia; b) che il patrimonio dell'odierno opponente era stato confiscato ex artt.2 ter e ss. della l.575/1965 con decreto del Tribunale di Catania del 01/02/1996, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 29/11/2007; c) che legittimamente l'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati aveva quindi disposto delle somme giacenti sul libretto intestato all'odierno opponente (confiscato anch'esso), segnatamente consentendo l'emissione di assegno intestato alla società ora fallita per il deposito delle somme necessarie all'ammissione alla procedura di concordato presso la cancelleria del Tribunale; d) che il diritto alla restituzione delle somme nascenti dalla sentenza di revocazione aveva effetto ex nunc; e) che, comunque, la revocazione faceva salvi gli effetti degli atti compiuti nei confronti dei terzi di buona fede; f) che la somma depositata quale fondo spese per la procedura era entrata a far parte del patrimonio della società fallita a seguito dell'indicazione in tal senso fornita dall'Agenzia dei Beni Confiscati;

ritenuto che la domanda – avente ad oggetto una somma di denaro - va qualificata come istanza di ammissione al passivo, in luogo che di rivendica;

ritenuto, infatti, che le somme di denaro sono beni fungibili che si confondono nella massa dell'attivo fallimentare e che –comunque- non è possibile effettuare –a riguardo- una: “descrizione del bene” come richiesto per i beni mobili o immobili di cui si chiede la restituzione;

rilevato che ai sensi dell'art.45 d.lgs 159/2011: “A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato” e che ai sensi del successivo art.48: “L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati”;

ritenuto che –conformemente a quanto consentito dalle disposizioni che precedono- l'Agenzia per i beni confiscati ha autorizzato l'uso di somme al fine della costituzione del deposito cauzionale per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società di s.r.l. poi fallita;

ritenuto quindi che, come già rilevato dal Giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, l'Agenzia ha legittimamente disposto delle somme provenienti dal conto corrente intestato all'odierno opponente, giuridicamente confuse con tutte le altre somme di denaro acquisite anch'esse al suo patrimonio;

ritenuto che la società poi fallita ha potuto disporre di una somma messa a disposizione dall'unico soggetto titolare delle sue quote (l'Agenzia dei beni confiscati) per fini attinenti alla sua attività d'impresa;

ritenuto, quindi, che tale somma è venuta a contribuire alla formazione del patrimonio della detta società con la conseguente irrilevanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento per i fini di un suo “ideale scorporo” dall'attivo fallimentare;

ritenuta pertanto la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, atteso che eventualmente legittimata alla richiesta di restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione per la procedura di concordato sarebbe l'Agenzia nazionale dei beni confiscati;

ritenuto, infatti, che è essa Agenzia ad aver messo a disposizione – attingendo dal suo patrimonio- le somme versate a titolo cauzionale dagli amministratori giudiziari;

ritenuto, specularmente, che la richiesta di restituzione di quanto a suo tempo confiscato dovrebbe essere formulata nei confronti dell'Agenzia dei beni confiscati;

ritenuto, infatti, che è tale soggetto a poter disporre la restituzione di quanto oggetto di confisca, qualora ne ricorrono i presupposti;

ritenuto che –ad ogni conto- la revocazione del provvedimento di confisca non implica l'obbligo di ripristino in integrum del patrimonio del soggetto nei cui confronti si è avuta la revocazione;

ritenuto –infatti- che occorre tenere distinti i due profili: a) l'uno, secondo cui colla revocazione viene verificata l'insussistenza ab initio dei presupposti per la confisca; b) l'altro, che attiene agli effetti che l'eventuale revocazione produce sugli atti medio tempore compiuti dall'Agenzia dei beni confiscati;

ritenuto che comunque –nel merito- non potrebbe non tenersi in considerazione del fatto che – come detto- i beni sono stati destinati dall'Agenzia nazionale al soddisfacimento delle esigenze di impresa della società fallita;

ritenuto, in conclusione, che l'opposizione va rigettata;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione;

CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della quarta sezione civile, il 05/05/2016.

IL PRESIDENTE F.F. dott. Laura Renda

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011